



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL SETTORE FIERISTICO DEL COMUNE DI
GODEGA DI SANT'URBANO**

CIG: 6483783AFC

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO-NORME APPLICABILI

ART. 5 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 7 - UTENZE

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

ART. 10 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL' IMPIANTO

ART. 11 - CANONE ANNUALE

ART. 12 - VERIFICHE

ART. 13 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 14 - PUBBLICITÀ

ART. 15 - RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

**ART. 17 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

**ART. 18- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI**

**ART. 19 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA
CONVENZIONE**

ART. 20 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 25 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 27 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

ART. 28 - CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del settore fieristico, ed in particolare della manifestazione fieristica denominata Antica Fiera di Godega (di seguito indicata anche come "Evento") e con possibilità di organizzare altri eventi (di seguito indicati come gli "Altri eventi" o, se indicati congiuntamente all'Evento, gli "Eventi").

L'area per l'allestimento degli Eventi è rappresentata dalle strutture fieristiche, come da planimetria di cui all'allegato G in cui sono individuati gli spazi che saranno assegnati in uso ai fini della Concessione e come da estratto di planimetria di cui all'allegato H in cui sono individuati quelli che saranno utilizzabili promiscuamente e quelli che resteranno di uso esclusivo comunale.

L'intera struttura del quartiere fieristico comprende:

- area scoperta di mq. 29.390;
- palaingresso di mq. 520, con capienza massima di 300 persone e con destinazione: esposizione di carattere fieristico corrispondente al n. 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai nn. 91 del Decreto medesimo;
- padiglione giallo di mq. 1.510, con capienza massima di 600 persone e con destinazione: esposizione e/o vendita corrispondente al n. 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai nn. 91-4/b del Decreto medesimo;
- padiglione azzurro (ex sala convegni) di mq. 400 con capienza massima di 150 persone e con destinazione: esposizione e/o vendita corrispondente al n. 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai nn. 91-4/b del Decreto medesimo; inoltre il locale non dovrà essere utilizzato come locale di intrattenimento e pubblico spettacolo ricadente nel campo di applicazione del D.M. 19/08/1996;
- padiglione azzurro (cucine/bar/ristorante) di mq. 880 con capienza massima di 220 persone.

Il Comune di Godega di Sant'Urbano metterà a disposizione del concessionario, per tutta la durata della concessione, l'intera struttura del quartiere fieristico inclusa l'area parcheggi e i locali bar-ristorante ed escluse le aree utilizzate promiscuamente e quelle che resteranno di uso esclusivo comunale, come dalle suddette planimetrie di cui agli allegati G e H.

Il Concessionario organizzerà e gestirà in proprio gli Eventi fieristici sostenendo per intero le spese necessarie ed incassando i proventi derivanti dall'affitto degli *stands*, degli spazi espositivi e degli immobili in genere, dagli ingressi, dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni e dalle altre entrate accessorie.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso gli utenti e gli espositori. L'utenza e gli espositori dovranno essere sensibilizzati all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

Il marchio "Antica Fiera di Godega", resterà di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale, come pure gli eventuali altri marchi e denominazioni di eventi già organizzati dal Comune di Godega di Sant'Urbano.

Il Concessionario dovrà gestire gli Eventi nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale nel presente capitolato.

Nello svolgimento del servizio oggetto di concessione il Concessionario dovrà assicurare la tutela degli interessi del Comune e mantenere stretti rapporti con i competenti Uffici comunali.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di un anno, a decorrere dalla data di affidamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, anche di anno in anno, per ulteriori 2 (due) anni, con richiesta da comunicarsi al Concessionario mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 3 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto complessivo della concessione, dato dall'importo delle attuali entrate e di quelle presunte, determinate applicando, ove esistenti, le tariffe vigenti è pari a € 285.000,00=.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 (comprendente l'opzione del rinnovo per ulteriori due anni), è pari a € 855.000,00=.

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze.

Art. 4 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO-NORME APPLICABILI

Il Concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 16 della presente convenzione.

Il Concessionario individuerà il referente responsabile della struttura e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio della concessione.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità della struttura.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Concessionario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere all'interno dei locali utilizzati per il servizio attività diverse da quelle oggetto della presente concessione o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare gli eventuali dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Amministrazione comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto della convenzione e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- deve sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ART. 5 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il suddetto cartellino dovrà essere fornito dalla ditta stessa. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

È fatto obbligo al Concessionario:

- di predisporre, entro 20 giorni dall'avvio della concessione, un Programma esecutivo contenente il dettaglio di tutti gli Eventi in programma (anche a carico di, eventuali, terzi cui il concessionario concede i locali). Tale programma sarà sottoposto alla valutazione di un Gruppo di lavoro costituito da personale comunale, da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e con la partecipazione di un rappresentante del Concessionario, il cui scopo è, anche, quello di valutare che l'utilizzo dei locali non avvenga per quelle attività che possono recare pregiudizio o concorrenza alle attività consolidate e/o legate a manifestazioni tipiche e storiche, organizzate nei padiglioni fieristici, o per quelle manifestazioni e attività che possano recare disturbo all'ordine pubblico e alla morale. In questa fase, potranno essere apportate modifiche e/o correzioni a cui il Concessionario dovrà attenersi. Tale programma potrà essere aggiornato in corso d'anno, ogni aggiornamento presuppone una nuova attività di valutazione da parte del Gruppo di lavoro;
- di organizzare l'Antica Fiera di Godega, nel periodo stabilito, provvedendo a tutte le attività per l'organizzazione dell'evento, attività descritte in via esemplificativa e non esaustiva nell'elenco

allegato I. Per l'anno 2016 il Comune ha già provveduto a inviare l'invito di partecipazione agli espositori;

- di organizzare i nuovi eventi oggetto di offerta e quelli ulteriori inseriti nel Programma esecutivo;
- di espletare le attività previste per il Mercatino dell'Antiquariato, attività descritte in via esemplificativa e non esaustiva nell'elenco allegato L;
- di individuare e garantire un adeguato sistema di parcheggi esterni per l'Antica Fiera di Godega, per il Mercatino dell'Antiquariato e per i nuovi eventi che l'aggiudicatario organizzerà;
- di organizzare l'Evento nel periodo e per la durata prevista, garantendo comunque gli standard e caratteristiche già raggiunte dall'Antica Fiera di Godega, con particolare riferimento all'area espositiva interna (padiglione giallo) che dovrà essere dedicata a settori vari e all'area espositiva esterna che dovrà essere dedicata principalmente alle macchine agricole, alle macchine movimento terra, al giardinaggio e al contoterzismo;
- di applicare le tariffe approvate con delibera n. 168 del 19/11/2015 e relative ai canoni degli spazi espositivi e al costo dei biglietti di ingresso dell'Evento;
- per gli altri eventi, di stabilire le tariffe e inserirle nel Programma Esecutivo;
- di incentivare la partecipazione degli operatori tradizionalmente presenti all'Evento, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura ;
- di mantenere e promuovere la specializzazione dell'Evento sollecitando e privilegiando prioritariamente la partecipazione di ditte operanti nei settori indicati al precedente punto;
- di organizzare un incontro di presentazione per ognuno degli Eventi in programma, con la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Amministrazione comunale;
- di attenersi nell'organizzazione degli Eventi a quanto indicato in sede di offerta tecnica;
- di porre a gratuita disposizione del Comune di Godega di Sant'Urbano gli spazi, le strutture e le attrezzature assegnati in uso ai fini della concessione (compresi i servizi di allestimento e disallestimento) necessari per gli "Utilizzi consolidati dell'Amministrazione comunale" comprese nell'allegato M e, previa comunicazione da inviarsi almeno 15gg. prima dall'Amministrazione comunale;
- di porre a gratuita disposizione della Banca della Marca Credito Cooperativo di Orsago gli spazi, le strutture e le attrezzature assegnati in uso ai fini della concessione necessari per gli "Utilizzi consolidati della Banca della Marca Credito Cooperativo" comprese nell'allegato M;
- di porre a gratuita disposizione delle Associazioni sportive gli spazi, le strutture e le attrezzature assegnati in uso ai fini della concessione necessari per gli "Utilizzi consolidati delle Società Sportive" comprese nell'allegato M;
- di concedere gli spazi, le strutture e le attrezzature necessari per gli "Utilizzi consolidati di terzi" con priorità rispetto ad altre iniziative di terzi interessati e non comprese nell'allegato M;
- di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, ove disponibile, tutta l'attrezzatura presente nell'area fiera per iniziative del Comune di Godega di Sant'Urbano da svolgersi all'esterno della stessa area;
- di custodire gli immobili per tutto il periodo di durata della concessione, le strutture e le attrezzature assegnate, curandone l'ordinaria manutenzione ancorché riferibile ad utilizzo di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale. Riconsegnare la struttura fieristica utilizzata nelle stesse condizioni in cui era al momento della consegna.
- di gestire l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i locali cucina, bar e ristorante e relative attrezzature per tutta la durata della concessione durante lo svolgimento degli eventi. Per lo svolgimento di tale attività occorre possedere i requisiti previsti dall'art.4 della L. R. 29/2007 e dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed ogni altra normativa vigente di settore;
- di segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e delle strutture affidate in concessione;
- di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento o simili degli immobili e delle strutture assegnate in uso;
- di intestare a proprio nome le utenze attualmente in essere relative all'oggetto della concessione;
- di rimborsare al Comune le eventuali spese vive da esso sostenute afferenti i beni assegnati con l'affidamento in concessione;
- di organizzare ogni evento e utilizzare le strutture concesse in base alle rispettive "agibilità" dei locali rilasciate ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e in modo che siano rispettate rigorosamente le norme di ordine pubblico, del buon costume ed ogni norma anche in materia di quiete pubblica;

- di aggiungere il logo del Comune al marchio del Concessionario per qualsiasi iniziativa divulgativa degli eventi organizzati;
- di garantire il coinvolgimento, nell'organizzazione degli eventi, delle associazioni, di varia natura, operanti nel territorio comunale;
- di presentare un rendiconto dettagliato della gestione annuale (con allegata la relativa documentazione fiscale);
- di mantenere in uso gratuito il pannello della struttura posta all'ingresso del padiglione fiera giallo e uno spazio di mt. 10 X 1 sulla struttura posta sulla facciata del padiglione fiera azzurro concessi alla Banca della Marca Credito Cooperativo e di inserire su tutto il materiale pubblicitario un adeguato spazio per la Banca della Marca Credito Cooperativo scritto con i caratteri tipografici in uso dall'Istituto;
- di non inserire nelle forme di pubblicizzazione sponsor costituiti da Istituti Bancari o attività analoghe;
- di assicurare, a proprie spese, durante ogni manifestazione fieristica organizzata i seguenti servizi e le seguenti garanzie assicurative:
 - servizio di assistenza antincendio;
 - servizio di vigilanza notturno e diurno;
 - cura delle pratiche con gli Enti interessati ed ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie anche in ordine ai pubblici spettacoli in occasione delle manifestazioni/fiere e attività varie che dovessero essere previste, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative;
 - servizio di pulizia dei padiglioni, dei servizi igienici, dei locali e degli spazi esterni utilizzati;
 - presenza di ambulanza idoneamente attrezzata all'interno del quartiere fieristico per primo soccorso;
 - stipula di assicurazioni che garantiscano ogni attività presente, anche aggiuntive a quelle obbligatorie previste al successivo art. 16;
 - pratica Siae;
 - tutti gli ulteriori servizi non compresi nel suddetto elenco necessari per la buona riuscita della manifestazione.

In merito alla manutenzione ordinaria, sono, indicativamente e non esaustivamente, definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- riparazioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, pareti, pareti piastrellate;
- riparazione di arredi, maniglie, serrature e rubinetterie;
- tinteggiature interne;
- manutenzione ordinaria impianti elettrici, ovvero sostituzione lampade rotte e/o bruciate, pulizia dei quadri, controllo e sostituzione interruttori differenziali e magnetotermici ecc..;
- gestione e conduzione delle centrali termiche e degli impianti meccanici, mediante personale specializzato o ditta esterna abilitata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Provvederà inoltre alla pulizia ed alla sanificazione di filtri ed impianti ad aria e delle canne fumarie;
- manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio, con tenuta del libretto di manutenzione;
- espurghi e pulizie impianti fognari;
- pulizia e controllo delle coperture degli stabili e delle linee di scarico delle acque piovane.

In merito alla gestione, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- le utenze impiantistiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, fognatura, smaltimento dei rifiuti, ecc. - vedi successivo art. 7);
- le spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse agli impianti stessi o alla sua

gestione, quali l'eventuale imposta di pubblicità, ecc.;

- le spese per il ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra ed i rinnovi dei certificati di prevenzione incendi;
- la assistenza per verifiche da parte di organismi di controllo (VFFF, Inail, ULSS ecc.);
- tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi in capo al Concessionario della struttura, nonché conduttore/gestore delle attività insediate.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- comunicare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, il nominativo del referente per i rapporti con il Comune;
- trasmettere al Comune, mediante il referente, anche via posta elettronica, con frequenza annuale, una nota riassuntiva relativa a:
- comprova delle manutenzioni impianti, dispositivi antincendio e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza;

Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli oneri a suo carico, il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari, addebitando il costo al Concessionario.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno, delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, addizione e/o miglioria comunque realizzata resteranno comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

ART. 7 - UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze, in particolare di energia elettrica, acqua e depurazione, gas e metano per riscaldamento, spurgo vasche di raccolta liquami, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma della convenzione.

Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le lettura dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso delle strutture e dell'area con particolare riferimento alle attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicati:

- riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
- manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione delle aree esterne, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
- opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
- cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
- straordinaria e ordinaria manutenzione delle aree a parcheggio fronte cimitero di Godega fronte caserma dei CC e dietro sede municipale.

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammmodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

Per l'esecuzione del servizio, il Concessionario ha la facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs.163/2006, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale.

L'intenzione di affidare in subappalto alcune delle attività oggetto di concessione dovrà essere dichiarata in sede di presentazione dell'offerta. Inoltre, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni dall'art. 118 del Codice.

ART. 10 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELLA STRUTTURA

All'inizio della gestione la struttura fieristica sarà consegnata al Concessionario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. La stessa dovrà essere riconsegnata alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

All'inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, alla:

- a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
- b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
- c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;

d) redazione dell'inventario.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dei locali e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

ART. 11 - CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per la concessione del settore fieristico dovuto all'Amministrazione è fissato nel seguente modo:

- € 15.000,00 (o diverso valore offerto), oltre il 5% sulla differenza fra entrate e spese sostenute per l'organizzazione degli eventi così come rendicontata al Comune ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente capitolato, oltre IVA 22% .

Qualora l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di rinnovare la concessione di cui al precedente art. 2, il canone sarà così determinato:

- per l'anno 2017: canone offerto per il primo anno, oltre a € 2,500,00, oltre il 5% sulla differenza fra entrate e spese sostenute per l'organizzazione degli eventi così come rendicontata al Comune ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente capitolato, oltre IVA 22% ;
- per l'anno 2018: canone offerto per il primo anno, oltre a € 5,000,00, oltre il 5% sulla differenza fra entrate e spese sostenute per l'organizzazione degli eventi così come rendicontata al Comune ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente capitolato, oltre IVA 22%.

Il canone base dovrà essere versato all'Amministrazione, in via anticipata, entro il 31 marzo di ciascun anno di durata della convenzione. Il 5% sulla differenza fra entrate e spese sostenute per l'organizzazione degli eventi così come rendicontata al Comune ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente capitolato dovrà essere versato per ciascun anno di durata della concessione all'Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto, né far valere alcuna eccezione ed azione.

ART. 12 - VERIFICHE

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sulla gestione e l'utilizzo della struttura fieristica da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno trimestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nella presente

convenzione, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati e di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente convenzione.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

Nel caso in cui il Comune accerti che il Concessionario non ha dato corso agli interventi manutentivi che gli competono, gliene prescriverà l'esecuzione entro un termine congruo, con facoltà di sostituirsi al Concessionario inadempiente in danno dello stesso, previa diffida, e con diritto di rivalsa anche sul contributo dovuto e sulla garanzia prestata.

ART. 13 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario si impegna a comportarsi in modo collaborativo con l'Amministrazione comunale e, in particolare, a:

- fornire all' Amministrazione ogni dato, contabile, gestionale o di altra natura, che venisse richiesto nel termine indicato dall'Amministrazione;
- segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi;
- presentare il Programma esecutivo degli Eventi;
- far pervenire all'Amministrazione:
 - entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione, copia del bilancio consuntivo e copia del bilancio di previsione. Le entrate dovranno essere ripartite per ogni attività oggetto di concessione (a titolo esemplificativo, entrate da: attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **attività di gestione parcheggi, concessione spazi espositivi, ingresso visitatori, ecc.**). Le spese per la manutenzione ordinaria dovranno contenere un dettaglio per ciascun intervento;
 - entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, il rendiconto dell'attività gestionale in concessione ;

ART. 14 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro della struttura, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. Gli oneri ed i proventi conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

ART. 15 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Godega di Sant'Urbano.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell'esercizio della struttura fieristica affidata in concessione.

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione al medesimo affidata.

Il Concessionario si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari derivanti dalla presente concessione.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in concessione.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa concessionaria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare:

- una **polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)**, avente per oggetto, l'oggetto stesso del servizio (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente servizio), per un massimale minimo di Euro 5.000.000,00 unico per sinistro. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa del servizio. Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
 - l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
 - l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
 - i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
 - i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
 - la responsabilità civile incrociata, l'appalto ed il sub-appalto;
 - i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Godega di Sant'Urbano con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a €. 500.000,00;
- una **polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO)** avente:
 - un massimale unico per sinistro non inferiore a €.2.500.000,00.

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari nel caso si tratti di associazione, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL, oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a €.250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall' IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

ART. 17 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 .

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al 4^a capoverso.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio di gestione nei tempi prescritti.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 19 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 24;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art.16;
- la comunicazione del nominativo del responsabile della struttura come previsto dal precedente art. 4.

ART. 20 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Ditta concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla presentazione del Programma esecutivo di cui all'art. 6: Euro 200,00;
- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella comunicazione del nominativo del referente per i rapporti con il Comune di all'art. 6: Euro 100,00;
- Per ogni mancato svolgimento degli Eventi inseriti nel Programma esecutivo: Euro 500,00;
- Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 e 8 della presente convenzione: Euro 100,00;
- Per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti degli utenti e degli espositori: Euro 200,00;
- Inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del Comune, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Comune in sede di controllo: Euro 200,00;
- per interruzione parziale del servizio: Euro 800;
- per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: Euro 500,00;
- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella riconsegna dei locali, sgombri dalle cose di proprietà del concessionario : Euro 200,00;

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Qualora il Concessionario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dalla irrogazione delle penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'erogazione del contributo di gestione o, in alternativa, potrà incamerare le penalità maturate tramite escussione della cauzione definitiva.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta concessionaria con PEC , nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- protrarsi del ritardo nell'inizio del servizio superiore a 10 giorni;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione di compensare l'eventuale credito con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con PEC, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- in caso inerzia, negligenza o altra causa addebitabile al Concessionario;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo

ART. 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione dell'attività per più di sette giorni nel corso di un anno;
- mancato svolgimento della manifestazione "Antica Fiera di Godega";
- mancata reintegrazione della cauzione nel termine fissato;
- destinazione della struttura fieristica o di parte di essa ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
- violazione di norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di personale;

- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza, il Comune intimerà al Concessionario, mediante PEC, di diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata del servizio una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale fideiussione vigente deve essere consegnata al Comune di Godega di Sant'Urbano entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione, il Concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo, mediante idonea forma di versamento concordato.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata, anche nel caso di recesso anticipato, subordinatamente alla intervenuta consegna della struttura fieristica, al risarcimento da parte del Concessionario di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione, degli oneri di manutenzione e della quota di utenze da parte del Concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del Concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del Concessionario.

In caso di revoca, decadenza o risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 25 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'concessionaria, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto di concessione per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio a Godega di Sant'Urbano (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede Comunale di Godega di Sant'Urbano.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente disciplinare;
- dallo schema di convenzione e relativi allegati;
- dal D.Lgs. 163/2006 limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art.30;
- dal D.P.R. 207/2010 limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art.30 del D.Lgs. 163/2006;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.